



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 7
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 9 aprile 2013

INDICE**Giunte**

Regolamento:

Plenaria *Pag.* 3**Commissione speciale**

Per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo:

Plenaria (notturna) *Pag.* 12

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e libertà: Misto-SEL.

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Martedì 9 aprile 2013

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente del Senato
GRASSO

La seduta inizia alle ore 19.

PARERE AL PRESIDENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO, SU QUESTIONI CONCERNENTI I TEMPI E LE MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Introduce i lavori il PRESIDENTE il quale, dopo aver rivolto un saluto di benvenuto ai Senatori intervenuti in occasione della prima seduta della Giunta per il Regolamento della XVII Legislatura, rende noto che la convocazione odierna nasce dall'esigenza di acquisire l'orientamento dei presenti sulla questione riguardante i tempi e le modalità di costituzione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Ricorda che la nomina dei componenti della Giunta compete alla Presidenza del Senato che per prassi vi provvede sulla base delle indicazioni dei Gruppi parlamentari. In seguito, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento, la Giunta delle elezioni e delle immunità procede ad eleggere il proprio Presidente. Sempre per prassi consolidata è eletto Presidente della Giunta un Senatore appartenente a un Gruppo parlamentare di opposizione. Tale appartenenza non è attualmente desumibile per il fatto, di tutta evidenza, della mancata formazione di un Governo in seguito alle elezioni del febbraio 2013.

Discende da quanto precede l'esigenza di decidere circa i tempi di costituzione della Giunta delle elezioni le cui competenze regolamentari si rinvencono, tra l'altro, nell'articolo 135-ter del Regolamento, nonché nel Regolamento per la verifica dei poteri di cui al comma 4 del citato articolo 19.

Nel corso della Conferenza dei Capigruppo tenutasi in mattinata, la Presidenza ha evidenziato come risultino attualmente pendenti carichi di

incompatibilità – direttamente derivanti da disposizioni costituzionali – i quali, potenzialmente, possono risolversi o con l'esercizio spontaneo delle relative opzioni, oppure con l'avvio delle procedure di accertamento delle incompatibilità medesime da parte della stessa Giunta delle elezioni. In entrambi i casi sarebbe necessario procedere alla individuazione dei Senatori subentranti.

Anche tenendo conto della imminente convocazione del Parlamento in seduta comune, integrato per l'elezione del Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, chiede ai componenti della Giunta per il Regolamento di fornire il loro contributo al fine di individuare una soluzione che consenta il tempestivo esercizio delle competenze riservate alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nell'attuale contesto in cui il rapporto fiduciario non risulta ancora pienamente instaurato.

Ha per primo la parola il senatore CALDEROLI il quale rileva che, anche da un sommario studio delle procedure parlamentari fondate sul Regolamento maggiore e sul Regolamento per la verifica dei poteri, si desume come l'imposizione di un termine per esercitare l'opzione in capo ai Senatori che si trovano in regime di incompatibilità dia luogo a un seguito procedurale estremamente articolato. L'istruttoria della Giunta delle elezioni e delle immunità è infatti tale da non ritenere probabile che tutti i carichi di incompatibilità possano essere risolti in tempi brevi, così da porre i componenti del *plenum* assembleare in una posizione di totale ed ineccepibile esclusività nell'esercizio delle funzioni parlamentari, al riparo da ogni incompatibilità pendente.

Inoltre, l'ipotesi di accelerazione per la costituzione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non consentirebbe comunque di adempiere a tutti gli oneri procedimentali connessi con la verifica dei poteri, specialmente se si ha riguardo alla prossima convocazione del Parlamento in seduta comune integrato, ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, per l'elezione del Capo dello Stato. D'altra parte, la competenza all'individuazione dei candidati subentranti ai Senatori che intendano spontaneamente esercitare il diritto di opzione in favore di carica diversa da quella parlamentare, non può essere demandata ad organi diversi da quelli previsti dal Regolamento. E in effetti la questione appare rilevante, giacché coloro i quali avessero in animo di optare immediatamente, dovrebbero essere posti in condizione di garantire che il proprio Gruppo di appartenenza possa contare sull'immediata surroga mediante l'individuazione del Senatore subentrante nelle liste di provenienza. Proprio alla luce di queste considerazioni ritiene si possa percorrere la via di una proroga dei poteri di cui dispone la Giunta provvisoria prevista dall'articolo 3 del Regolamento. Si tratterebbe, tuttavia, solo ed esclusivamente di una proroga delle funzioni definite in capo a tale organismo dai punti 2 e 3 del parere di questa Giunta reso il 7 giugno 2006. Si dichiara sin da ora disponibile a meglio illustrare i termini della propria proposta.

Il senatore QUAGLIARIELLO sottolinea la pregnanza storica e politica della prassi – costantemente seguita nel corso delle legislature – di attribuire la Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ad un Senatore appartenente ai Gruppi di opposizione. Atteso che il rispetto di tale norma – la quale potrebbe perfino dirsi di natura ormai convenzionale se non consuetudinaria – gli appare da preservare, ritiene che l'ipotesi prospettata dal senatore Calderoli di una proroga dei poteri della Giunta provvisoria di cui all'articolo 3 del Regolamento offra sicuri benefici in attesa che vada eventualmente definendosi la dinamica del rapporto fiduciario in mancanza del quale, al momento, non si vedrebbe come riconoscere maggioranze di qualsiasi tipo e quindi come individuare un Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità appartenente ai Gruppi di opposizione.

Il senatore GIARRUSSO osserva come ciascun Senatore che prenda parte alle sedute del Parlamento in seduta comune gravato da carichi di incompatibilità non risolti, si assuma tutte le responsabilità politiche di tale condotta. Peraltro, la costituzione della Giunta delle elezioni e delle immunità non gli appare da procrastinare in virtù del solo argomento dell'irriconeoscibilità di maggioranza e opposizione ai fini dell'elezione del suo Presidente. Appare chiaro, infatti, che vi sono forze politiche – quali la propria e quella cui appartiene il senatore Calderoli – che sono, nei fatti, da considerare in posizione di dissenso rispetto al Governo. Inoltre, nulla impedirebbe che con un accordo tra i Gruppi si possa poi provvedere ad un avvicendamento alla Presidenza della Giunta, nel caso in cui la formazione di un Governo risultasse supportata dalla forza politica cui appartiene il Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità eletto in prima battuta. In tal modo la prassi parlamentare che garantisce ai componenti dell'opposizione la guida della Giunta di cui all'articolo 19 del Regolamento sarebbe salvaguardata. Infine, cita il comma 3 dello stesso articolo 19 che prevede la dissoluzione e ricostituzione della Giunta inoperosa, come possibile rimedio ultimativo nel caso che un Presidente eletto non si dimetta spontaneamente, una volta divenuto parte della maggioranza di Governo.

Segue un breve intervento del senatore DELLA VEDOVA il quale mostra di non condividere le considerazioni svolte circa l'attuale rapporto fiduciario che legherebbe i Gruppi parlamentari del Senato al Governo e precisa che, se si ritiene di salvaguardare la prassi che affida all'opposizione la Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità, una sua costituzione frettolosa finirebbe per derogarvi in modo nitido.

A giudizio del senatore ZANDA il problema specifico, ma certo assai rilevante, dell'individuazione dei Senatori subentranti a coloro i quali, dimettendosi spontaneamente, rimuovono la propria condizione di incompatibilità, troverebbe una logica soluzione con la proposta avanzata dal senatore Calderoli.

Del resto, solo i poteri della Giunta provvisoria per la verifica dei poteri possono essere prorogati; tale collegio parlamentare non dispone di ulteriori competenze, come si evince dall'articolo 3 del Regolamento e dal già evocato parere di questa Giunta adottato il 7 giugno 2006. Gli pare, d'altra parte, che la garanzia dell'attribuzione del Presidente della Giunta delle elezioni ai Gruppi di opposizione meriti di essere salvaguardata; né, poi, la difficile individuazione di un ipotetico rapporto fiduciario con un Governo dimissionario e limitato al solo disbrigo degli affari correnti appare condivisibile. Pertanto si dice favorevole ai termini della proposta avanzata dal senatore Calderoli, anche perché essa garantirebbe un rendimento minimo ma prezioso per la soluzione del problema dei subentranti agli eventuali Senatori dimissionari.

Il senatore BRUNO concorda con le opinioni favorevoli ad una proroga dei poteri della Giunta provvisoria prevista dall'articolo 3 del Regolamento, ma ritiene anche importante sgombrare il campo dagli equivoci circa la partecipazione di Senatori gravati da carichi di incompatibilità alle sedute del Parlamento in seduta comune, integrato per l'elezione del Capo dello Stato. Infatti, nessuna di queste condizioni di incompatibilità potrebbe mai far dubitare della piena legittimazione di colui il quale partecipa ai lavori di quell'Assemblea, il che è del resto dimostrato, a tacer d'altro, dai numerosi precedenti susseguitisi nella storia repubblicana che mai hanno lasciato adito a dubbi di sorta sul contributo dei componenti di Camera e Senato all'elezione del Presidente della Repubblica regolata dall'articolo 83 della Costituzione. Da prospettiva pragmatica, osserva poi che attualmente, in mancanza di un organo preposto all'individuazione dei Senatori subentranti, coloro i quali abbiano in animo di optare per altra carica incompatibile con quella di senatore, sono indotti a rinviare l'esercizio dell'opzione per non lasciare incompleto il *quorum* dell'Assemblea e sprovvisti di rappresentanti i propri Gruppi di appartenenza. Ne discende che la soluzione individuata dalla proposta del senatore Calderoli può costituire un concreto incentivo alla soluzione delle condizioni di incompatibilità – anche di quelle fondate sull'articolo 122 della Costituzione – cui il Presidente del Senato ha fatto riferimento nell'introdurre i lavori odierni.

Interviene nuovamente il senatore GIARRUSSO per rilevare come il vero tema all'ordine del giorno sia quello della celere costituzione della Giunta di cui all'articolo 19 del Regolamento del Senato. In proposito ogni esitazione, così come eventuali dilazioni e rinvii, non sarebbero comprese dal corpo elettorale la cui volontà – Egli ribadisce – è nel senso che il Parlamento proceda alla compiuta costituzione dei propri organi per l'esercizio delle funzioni che la Costituzione demanda alle assemblee legislative. Quanto poi ai rischi di derogare alla prassi che assegna ai Gruppi di opposizione la Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità, sembra che ad essa vada attribuito il giusto peso e non certo la forza di paralizzare la formazione e l'operatività della stessa Giunta. Conferma in-

fine che non gli appare da escludere che all'elezione di un Presidente dell'organo di cui all'articolo 19 corrisponda un eventuale *contrarius actus* con il quale, apprezzando eventuali circostanze sopravvenute, lo si revochi nell'evenienza in cui, pur appartenendo questi ad un Gruppo che supporti un futuro Governo, egli rifiuti di dimettersi.

Seguono brevi interlocuzioni dei senatori CALDEROLI e FINOCCHIARO che precisano come per univoca interpretazione dei Regolamenti parlamentari non possano configurarsi mozioni di sfiducia nei confronti dei Presidenti di Commissione o Giunta.

La stessa senatrice FINOCCHIARO aggiunge di aver ben presente come il potere di designazione dei componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari spetti al Presidente di Assemblea, il che segna una marcata differenza con l'individuazione dei componenti delle Commissioni permanenti e spiega la condivisibile scelta della Presidenza di rinvenire soluzioni adatte a sciogliere il nodo della costituzione della stessa Giunta in condizioni così particolari ed inedite del rapporto fiduciario che contraddistingue la nostra forma di governo.

Del pari trova condivisibile che ci si adoperi per creare le condizioni affinché il maggior numero di carichi di incompatibilità possa essere rimosso nel più breve tempo possibile. Tuttavia, l'opzione di una celere costituzione della Giunta di cui all'articolo 19 del Regolamento, così come la scelta di un'ipotetica proroga dei poteri della Giunta provvisoria, non garantiscono risultati tempestivi e risolutivi di ogni condizione di incompatibilità venutasi a creare all'inizio di questa Legislatura. Del resto, non paiono servire allo scopo ipotetiche Giunte costituite per fini limitati e con poteri ristretti. Infine, richiamarsi ai frammenti del rapporto fiduciario instauratosi nel corso della precedente Legislatura non sembra corretto poiché i dati politici sono per loro stessa natura mutati dopo la consultazione elettorale; non può che desumersi, pertanto, che la costituzione della Presidenza della Giunta delle elezioni e delle immunità contravverrebbe alla prassi parlamentare che assegna all'opposizione il Presidente dell'organismo di cui all'articolo 19.

Concorda poi sul fatto che la persistenza di eventuali condizioni di incompatibilità non vizi affatto l'attività parlamentare dei membri delle Assemblee e persino l'eventuale incompletezza del *quorum* del Senato non dispiegherebbe effetti così drammatici, purchè queste situazioni trovino tempi e procedimenti di risoluzione efficaci e garantisti. Alla luce di tali rilievi, pur non illudendosi di risolvere tutte le contraddizioni dovute alla prolungata assenza di un Governo in pienezza di poteri, ribadisce il proprio consenso sulla proposta avanzata dal senatore Calderoli.

Ha nuovamente la parola, per una breve precisazione, il senatore QUAGLIARIELLO, a giudizio del quale si deve convenire con quanto chiarito dai Senatori intervenuti in precedenza circa gli effetti determinati dal mancato dispiegarsi delle dinamiche fiduciarie registratosi nel sofferto

inizio di questa Legislatura; il rapporto di fiducia costituisce la decisiva caratteristica della forma di governo parlamentare e la sua fisionomia anzi lo distingue dai sistemi assembleari in cui le Camere procedono con relativa autonomia rispetto all'Esecutivo e i regimi presidenziali in cui vige la separazione per l'elezione e l'esercizio dei poteri tra il vertice dell'Esecutivo e le Assemblee legislative. La soluzione a questa peculiare condizione dovuta all'assenza di un Governo in pienezza di prerogative costituzionali – che si riflette sulla costituzione dell'organismo disciplinato dall'articolo 19 del Regolamento – è quella parzialmente soddisfacente e comunque fruttuosa che il senatore Calderoli ha illustrato alla Giunta.

Dopo una breve replica del senatore GIARRUSSO che stigmatizza ancora le dilazioni dell'ordinato e naturale costituirsi dei collegi parlamentari, specialmente se le loro funzioni incidono in certa misura sul Parlamento in seduta comune che sarà chiamato ad eleggere il Capo dello Stato, il senatore CALDEROLI, invitato dal PRESIDENTE, ritiene di precisare il proprio orientamento sull'ipotesi di costituire Giunte speciali o limitate per finalità e competenze, sul modello delle Commissioni speciali previste dall'articolo 24 del Regolamento del Senato. In proposito, non gli pare opportuno che un organo di tal fatta possa fare le veci di un collegio cui sono riservate funzioni tipiche, esclusive, e di natura anche paragiurisdizionale. Simili ipotesi rischierebbero anzi di aprire breccie nella prassi di inizio legislatura e si porrebbero in difficile rapporto con alcune norme contenute negli articoli del Regolamento per la verifica dei poteri le quali, invece, si caratterizzano per la nettezza della scansione procedimentale e le garanzie correlate. Cita per tutti l'articolo 7 di quel Regolamento il quale disciplina, tra l'altro, i ricorsi elettorali proposti dai cittadini.

Il senatore DELLA VEDOVA ritiene che la soluzione avanzata dal collega Calderoli all'avvio dei lavori appresti tutela almeno a chi intende dimettersi volontariamente scegliendo di mantenere una carica incompatibile con quella di parlamentare. Peraltro, eventuali Giunte speciali a finalità e poteri limitati finirebbero per avere gli stessi poteri di quella prevista dall'articolo 3 che ci si propone di prorogare. Pertanto quest'ultima soluzione si lascia comunque preferire perché più aderente al dettato regolamentare e più chiara negli effetti procedurali.

Il senatore BUCCARELLA, con riferimento all'eventuale proroga dei poteri della Giunta provvisoria di cui all'articolo 3, chiede se questi si debbano considerare limitati esclusivamente all'individuazione dei candidati subentranti ai Senatori i quali, trovandosi in regime di incompatibilità, provvedano ad optare spontaneamente. In alternativa, si potrebbe valutare l'ipotesi di estendere in capo alla Giunta provvisoria la competenza a sindacare le cause di ineleggibilità ed incompatibilità cui pure l'articolo 135-ter si riferisce nell'individuare le competenze della Giunta delle elezioni e delle immunità.

Secondo il senatore ZANDA la proposta di proroga dei poteri della Giunta provvisoria di cui all'articolo 3 – per loro natura limitati a quanto previsto dal Regolamento e dal più volte citato parere della Giunta per il Regolamento del 2006 – dispiegherebbe l'apprezzabile effetto di dare impulso alle dimissioni spontanee dei Senatori che rivestendo cariche incompatibili con quelle parlamentari intendano preservare queste ultime e dunque lasciare il seggio al Senato. Gli sembra, anzi, che tale effetto favorevole alla rimozione delle condizioni di incompatibilità possa trovare accoglienza favorevole anche nelle posizioni espresse dai Senatori appartenenti al Gruppo Movimento 5 Stelle.

Sono considerazioni di ordine generale che inducono il senatore MINNITI a concordare con la proposta di proroga avanzata dal senatore Calderoli. Infatti, proprio nel corso degli snodi più delicati della vita parlamentare occorre prestare attenzione al rispetto delle regole e delle convenzioni che presiedono al funzionamento delle Camere. Questa rigorosa pratica di adesione al dettato costituzionale e regolamentare fa propendere per il rifiuto di soluzioni disinvolute o di rottura delle prassi tanto a lungo seguite nella storia repubblicana.

Peraltro, disporre di un organo capace di individuare i subentranti spiega una certa pressione nei riguardi di coloro i quali sino ad ora non hanno provveduto ad optare tra più cariche incompatibili. Infine, si dice anch'egli convinto che il problema all'esame della Giunta nella seduta odierna non abbia a che fare con le sedute del Parlamento in seduta comune il quale, sin dagli albori degli anni '70 in seguito alla costituzione delle Regioni, vide tra le proprie fila componenti sui quali gravavano condizioni di incompatibilità. Queste ultime per definizione non sono impedimenti né delegittimanti ma devono trovare soluzione mediante i procedimenti puntualmente previsti dai Regolamenti delle Camere e da quelli per la verifica dei poteri. In definitiva, considerazioni di ordine politico sugli effetti di responsabilizzazione della proroga della Giunta provvisoria, così come rilievi di segno giuridico sul doveroso rispetto delle procedure atte alla verifica dei poteri e all'accertamento delle cause originarie e sopravvenute di incompatibilità, concorrono a considerare la proposta avanzata in apertura dei lavori come quella più coerente ed efficace.

Il PRESIDENTE ringrazia il senatore Calderoli per essersi fatto carico di precisare il proprio pensiero circa l'eventuale costituzione di Giunte vincolate a scopi limitati per la soluzione dei problemi di incompatibilità, così come riconosce ai Senatori intervenuti di aver espresso con chiarezza e dovizia di argomenti le proprie opinioni sulla questione oggetto della seduta odierna della Giunta per il Regolamento.

Prosegue quindi delineando le conclusioni cui si è giunti. Sulla proposta del senatore Calderoli di prorogare i poteri della Giunta di cui all'articolo 3 del Regolamento sembra registrarsi la quasi unanimità dei consensi, salvo le opinioni espresse dai componenti della Giunta appartenenti al Gruppo Movimento 5 Stelle. Del resto, la proposta di parere enucleata

dal senatore Calderoli è tale da circoscrivere le competenze prorogate in capo alla Giunta provvisoria per la verifica dei poteri a quelle contenute nell'articolo 3 del Regolamento del Senato come individuate dal parere della Giunta per il Regolamento del 7 giugno 2006. Sottopone dunque alla Giunta una proposta di parere del seguente tenore:

«Proposta di parere al Presidente, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento.

Alla luce del parere della Giunta per il Regolamento del 7 giugno 2006, i poteri riconosciuti in capo alla Giunta provvisoria per la verifica dei poteri di cui all'articolo 3 del Regolamento sono prorogati fino alla costituzione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di cui all'articolo 19, ai soli fini dei punti 2 e 3 del citato parere.».

La Giunta approva a maggioranza.

Il PRESIDENTE preannuncia quindi che sottoporrà alla prossima Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari l'invito a provvedere all'indicazione dei componenti per la Giunta delle elezioni e delle immunità, di cui disporrà in seguito la nomina, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento.

La Giunta prende atto.

Interviene infine il senatore ZANDA per porre all'attenzione del Presidente e della Giunta tutta, due distinte questioni. La prima, da considerare in prospettiva di lungo periodo, è quella di proseguire nell'esame delle proposte di modifica e novella regolamentare che erano state istruite con costrutto nel corso di lunga parte della XVI Legislatura. Il metodo dell'individuazione di due Senatori appartenenti ai Gruppi più consistenti era parso dare i suoi frutti; chiede al Presidente se non ritenga di proseguire nel solco dell'esperienza già maturata.

Il secondo tema concerne, invece, l'opportunità che si proceda ad esaminare una proposta di disposizione transitoria che consenta, anche per questa Legislatura, di garantire una rappresentanza in Consiglio di Presidenza a tutti i Gruppi parlamentari, senza alcuna esclusione. In proposito auspica che possano essere avanzate puntuali proposte per un celere esame in Giunta.

Il PRESIDENTE offre rassicurazioni sul fatto che la Giunta avvierà appena possibile l'esame esaustivo delle proposte di modifica regolamentare volte a migliorare il rendimento delle disposizioni che presiedono al funzionamento di questa Assemblea.

In tale prospettiva propone che i senatori Minniti e Quagliariello possano predisporre un lavoro istruttorio al fine di prendere in considerazione tutte le proposte di modifica del Regolamento che saranno di volta in

volta presentate e trasmesse alla Giunta ai sensi dell'articolo 167, comma 2.

Conviene la Giunta.

Infine, con riguardo ai propositi di garantire una rappresentanza in Consiglio di Presidenza ad ognuno dei Gruppi parlamentari costituitisi, il PRESIDENTE anticipa che sottoporrà alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi la questione e che disporrà la convocazione della Giunta qualora pervenissero eventuali proposte modificative del Regolamento in materia.

La seduta termina alle ore 20,45.

COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge
e di altri provvedimenti urgenti presentati dal Governo

Martedì 9 aprile 2013

Plenaria

8ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
BUBBICO

Interviene il ministro della salute Balduzzi.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE REFERENTE

(298) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente BUBBICO comunica che sono in corso contatti informali tra i Gruppi parlamentari, al fine di individuare soluzioni condivise su alcuni punti del provvedimento.

Il senatore AZZOLLINI (*PdL*) chiede delucidazioni circa la tempistica dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE, nel ribadire come si stia lavorando al fine di individuare soluzioni condivise e giuridicamente inappuntabili, sospende la seduta, avvertendo che riprenderà in tempi ravvicinati.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 21,10, riprende alle ore 21,35.

Il PRESIDENTE comunica che, stante la necessità di affrontare ancora alcune questioni connesse al provvedimento in esame, occorre sospendere nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 21,40, riprende alle ore 22.

Il PRESIDENTE presenta, in qualità di Relatore, gli emendamenti 2.100 e 2.200 (allegati al resoconto di seduta), che rappresentano il risultato dell'intesa tra i Gruppi parlamentari.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) annuncia il ritiro dell'emendamento 1.1, mentre riformula l'emendamento 1.2 in un testo 2 (allegato al resoconto di seduta).

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) aggiunge poi la firma agli emendamenti 2.1, 2.8 e 2.10, annunciandone contestualmente il ritiro.

Ritira, altresì, gli emendamenti 2.15, 2.16, 2.17 e 2.0.1, avvertendo che il ritiro trova giustificazione nel fatto che gli emendamenti del Relatore 2.100 e 2.200, già menzionati, rappresentano un elemento di sintesi delle posizioni espresse dai vari Gruppi parlamentari.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) annuncia, quindi, il ritiro delle proposte emendative 2.2, 2.5 e 2.9.

In merito all'emendamento 2.12, in precedenza ritirato, presenta l'ordine del giorno G/298/1/CS (allegato al resoconto della seduta) che ne sintetizza le ragioni.

Il senatore ROMANO (*SCPI*) ritira gli emendamenti 2.3 e 2.14.

La senatrice FATTORI (*M5S*) annuncia, quindi, il ritiro degli emendamenti 2.6 e 2.13.

Il presidente BUBBICO (*PD*), in qualità di Relatore, formula un avviso favorevole sull'emendamento 1.2 (testo 2), mentre il ministro BALDUZZI si rimette alla Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva l'emendamento 1.2 (testo 2).

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono, quindi, un parere favorevole sull'emendamento 1.3, che viene posto ai voti e approvato.

Sull'emendamento 2.100 il RELATORE si esprime favorevolmente, mentre il ministro BALDUZZI si rimette alla valutazione della Commissione.

L'emendamento 2.100, posto ai voti, viene approvato.

Risulta, quindi, assorbito l'emendamento 2.4.

Il RELATORE rileva la necessità di riformulare il proprio emendamento 2.200 in un testo 2, comprensivo della clausola d'invarianza finanziaria (allegato al resoconto di seduta).

Il ministro BALDUZZI si rimette alla Commissione su tale proposta emendativa, rilevando altresì l'opportunità di integrare, nel capoverso 2-*bis*, il rinvio alle disposizioni vigenti con un espresso riferimento al decreto ministeriale 5 dicembre 2006.

Il senatore Paolo ROMANI (*PdL*) e il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ritengono ultronea la proposta integrativa avanzata dal Ministro della salute.

L'emendamento 2.200 (testo 2) viene, quindi, messo in votazione e approvato.

Il RELATORE formula, poi, un parere favorevole sull'emendamento 2.7, purché riformulato in un testo 2 (allegato al resoconto di seduta) che rechi, tra l'altro, al capoverso 4-*bis*, un espresso riferimento alla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La senatrice FATTORI (*M5S*) acconsente alla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.7 in un testo 2.

Il ministro BALDUZZI si rimette alla valutazione della Commissione.

L'emendamento 2.7 (testo 2) viene, quindi, messo in votazione ed approvato.

Conseguentemente, risulta assorbita la proposta emendativa 2.11.

Previo parere favorevole del RELATORE, il ministro BALDUZZI dichiara, quindi, di accogliere l'ordine del giorno G/298/1/CS.

Non essendovi dichiarazioni di voto, viene posto in votazione e approvato il mandato al Relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione, autorizzando altresì la richiesta di poter svolgere la relazione in forma orale.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE avverte che domani, mercoledì 10 aprile 2013, alle ore 9.15, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22,25.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 298

(al testo del decreto-legge)

G/298/1/CS

Rita GHEDINI, DIRINDIN, ASTORRE, GATTI, SANGALLI, SANTINI

Accolto

Il Senato,

premessi che:

il comma 10 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. decreto sviluppo) stabilisce che «I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.»;

il comma 11 del medesimo articolo 12 prevede che i suddetti sistemi di sorveglianza e registri di cui devono essere istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

a tutt'oggi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che istituisce i suddetti sistemi di sorveglianza ed i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale e di impianti protesici non è stato ancora adottato;

la mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri comporta l'assenza di un importante strumento di monitoraggio e valutazione delle azioni di prevenzione e di qualità delle cure e dei trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e dei trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale;

impegna il Governo:

ad adottare al più presto il decreto istitutivo dei suddetti sistemi di sorveglianza e dei registri in esame al fine di realizzare un adeguato sistema sorveglianza e di monitoraggio.

1.2 (testo 2)

PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: «e comunque» fino alla fine della lettera con le seguenti: «definendo prioritariamente tempi certi e impegni precisi per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo nell'anno di proroga, la progressiva dimissione di tutte le persone internate con l'obbligo per le ASL di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi-individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale e un vincolo all'esecuzione di misure di sicurezza alternative agli ospedali psichiatrici giudiziari.».

2.7 (testo 2)

TAVERNA, CAMPANELLA, FATTORI, FUCSIA, MOLINARI, MORRA, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SIMEONI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Le strutture di cui ai commi 2 e 2-bis assicurano la costante trasmissione all'Agenzia italiana del farmaco, all'Istituto superiore di sanità, al Centro Nazionale Trapianti ed al Ministero della Salute di informazioni dettagliate sulle indicazioni terapeutiche per le quali è stato avviato il trattamento, sullo stato di salute dei pazienti e su ogni altro elemento utile alla valutazione degli esiti e degli eventi avversi, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità dei pazienti.

4.-bis. Il Ministero della salute, almeno con cadenza semestrale, trasmette alle competenti Commissioni Parlamentari ed alla Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano la documentazione di cui al comma 4 ed una relazione sugli esiti dell'attività di controllo, valutazione e monitoraggio svolta ai sensi del presente articolo.».

2.100

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere la parola: «comunque» e sostituire le parole: «anche se preparati presso laboratori non conformi ai principi delle norme europee di buona fabbricazione dei medicinali e in difformità dalle disposizioni del decreto del Ministro della salute 5 dicembre 2006» con le parole: «lavorati in laboratori di strutture pubbliche e secondo procedure idonee alla lavorazione e alla conservazione di cellule e tessuti ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, o resi tali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

2.200 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, per la durata di diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ulteriore accesso all'impiego terapeutico per le malattie rare di cui al D.M. 18 maggio 2001, n. 279, di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, ad eccezione dei medicinali per terapia genica e dei prodotti per ingegneria tissutale, utilizzati in difformità dalle disposizioni vigenti, è ammesso esclusivamente nell'ambito di sperimentazioni cliniche effettuate presso strutture pubbliche, svolte ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, in coerenza con quanto previsto dalla lettera G) «Procedure di trapianto sperimentale» dell'Accordo Stato-Regioni 14 febbraio 2002 in materia di requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e sugli standard minimi di attività di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili secondo la normativa vigente. Le autorità competenti individuano il centro di riferimento della sperimentazione tenuto conto della significatività delle attività già sviluppate.

2-ter. Ai fini dell'impiego dei medicinali di cui al comma 2-bis, il laboratorio in cui si svolge la procedura per la preparazione cellulare e la stessa procedura sono autorizzati dalle autorità competenti ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191. Le modalità di preparazione dei medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali devono essere rese disponibili all'Istituto superiore di sanità o al Centro nazionale trapianti, in modo da garantirne la ripetibilità presso le strutture pubbliche. I medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali e i trattamenti sono somministrati a titolo gratuito. La metodologia utilizzata non può essere adottata per autorizzazioni all'immissione in commercio.».

2-quater Dall'attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.200

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«*2-bis.* Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, per la durata di diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ulteriore accesso all'impiego terapeutico per le malattie rare di cui al D.M. 18 maggio 2001, n. 279, di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, ad eccezione dei medicinali per terapia genica e dei prodotti per ingegneria tissutale, utilizzati in difformità dalle disposizioni vigenti, è ammesso esclusivamente nell'ambito di sperimentazioni cliniche effettuate presso strutture pubbliche, svolte ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, in coerenza con quanto previsto dalla lettera G) "Procedure di trapianto sperimentale" dell'Accordo Stato-Regioni 14 febbraio 2002 in materia di requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti e sugli standard minimi di attività di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili secondo la normativa vigente. Le autorità competenti individuano il centro di riferimento della sperimentazione tenuto conto della significatività delle attività già sviluppate.

2-ter. Ai fini dell'impiego dei medicinali di cui al comma *2-bis*, il laboratorio in cui si svolge la procedura per la preparazione cellulare e la stessa procedura sono autorizzati dalle autorità competenti ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191. Le modalità di preparazione dei medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali devono essere rese disponibili all'Istituto superiore di sanità o al Centro nazionale trapianti, in modo da garantirne la ripetibilità presso le strutture pubbliche. I medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali e i trattamenti sono somministrati a titolo gratuito. La metodologia utilizzata non può essere adottata per autorizzazioni all'immissione in commercio.».
